

[NEWS 308/2025: Applicazione del ribasso ai costi della mano d'opera - Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti - Sentenza del 7 ottobre 2025 n. 7813](#)

15 Ottobre 2025

Si rende noto alle Imprese associate che **il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 7813 del 07.10.2025, ha chiarito che l'operatore economico può applicare il ribasso anche ai costi della mano d'opera, purchè dimostri che la riduzione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e non da una compressione dei salari o dei diritti dei lavoratori.**

La decisione nasce da una gara in cui la Stazione Appaltante aveva ritenuto legittimo un ribasso del 17,3% **sull'intero importo, inclusa la mano d'opera**. Il TAR aveva annullato l'aggiudicazione sostenendo che, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023, i costi della mano d'opera non potessero essere ribassati.

Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato la sentenza di primo grado, affermando che tali costi, pur essendo indicati separatamente, restano parte della base d'asta su cui può applicarsi il ribasso.

Secondo il Consiglio di Stato:

- L'art. 41, comma 14, va letto in modo sistematico con gli artt.108 e 110 del Codice, che richiedono l'indicazione e la verifica di congruità dei costi della mano d'opera;
- La norma mira alla trasparenza, non a sottrarre la mano d'opera alla concorrenza;
- Solo gli oneri di sicurezza da interferenze sono realmente fissi e non ribassabili.

Il Giudice richiama inoltre precedenti sentenze, nonché gli orientamenti ANAC e MIT, che riconoscono la ribassabilità dei costi della mano d'opera, subordinata alla verifica di anomalia.

PRINCIPI AFFERMATI

- I costi della mano d'opera devono essere indicati separatamente, ma possono essere oggetto di ribasso;
- L'offerta che li include nel ribasso non è nulla, ma va verificata nella sua congruità;
- E' necessario rispettare i limiti salariali e dimostrare efficienza organizzativa;
- Le clausole di gara che vietano in modo assoluto il ribasso sulla mano d'opera sono illegittime, perché limitano la libera concorrenza.

CONCLUSIONE

La Sentenza n. 7813/2025, che si allega, consolida l'orientamento secondo cui la tutela del lavoratore e la libertà d'impresa devono coesistere: la mano d'opera è parte della base economica di gara e può essere oggetto di ribasso, ma solo se ciò avviene nel rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e tutela dei diritti sociali.

Allegati

NEWS_308_2025

[Apri](#)

sentenza-cds-07102025-7813

[Apri](#)